

Alfredo CASAMENTO

PATRES NON TANTUM NATURA.
L'EXPOSITIO DI MINORI
NELLE DECLAMAZIONI IN LINGUA LATINA:
IL CASO DI PS. QUINT. *DECL. MIN. 278*

L'*expositio* di minori è notoriamente un motivo che torna con insistenza nella letteratura antica, greca e latina¹. Alcuni generi letterari come la commedia o il romanzo trovano una precisa ragion d'essere nell'abbandono di un minore, sicché l'evoluzione dell'opera viene di fatto a coincidere con i lunghi e complessi passaggi che porteranno al rinvenimento di tracce certe utili alla ricomposizione di nuclei familiari e alla riacquisizione alle famiglie di provenienza di giovani rimasti lungamente lontani, con *happy end* assicurati².

A fronte di questa singolare evidenza, la cui fortuna può esser collateralmente confermata dalla circolazione di note storie mitiche di bambini esposti e singolarmente sopravvissuti³, nel mondo romano questa pratica sembrerebbe stata originariamente limitata ai casi di neonati deformi.

Una testimonianza del *de legibus* di Cicerone (3, 19), resa tuttavia di difficile interpretazione a causa dello stato frammentario del passo, sembrerebbe attestare che le Dodici Tavole prevedevano la possibilità di *necare* (ma proprio in questo punto il testo è incerto) i *pueri insignes ad deformitatem* (*deinde, quom esset cito necatus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tempore nescio quo pacto recreatus multoque taetrior et foedior renatus est. Quid enim ille non edidit? Qui primum, ut impio dignum fuit, patribus omnem honorem eripuit, omnia infima summis paria fecit, turbavit, miscuit. Cum adflixisset principum gravitatem, numquam tamen conquievit*), mentre il solo Dionigi di Alicarnasso cita una legge (11, 15, 2), attribuita a Romolo, secondo la quale⁴ era fatto obbligo ai cittadini di allevare tutti i figli maschi e la più grande delle figlie femmine e di non uccidere nessuno sotto i tre anni eccezion fatta per quanti fossero nati deformi⁵.

¹ Per un'analisi delle principali questioni connesse alla pratica dell'*expositio* nel mondo antico si veda adesso E. Eyben, «Family Planning in Antiquity», *Ancient Society*, 11-12, 1980-1981, p. 5-82; J. Boswell, *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance*, New York, Pantheon Book, 1988; R. Motomura, «The Practice of Exposing Infants and its Effects on the Development of Slavery in the Ancient World», *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, ed. T. Yuge, M. Doi, Leiden, Brill, 1988, e soprattutto W.V. Harris, «Child-Exposure in the Roman Empire», *The Journal of Roman Studies*, 84, 1994, p. 1-22; M. Corbier, «Child Exposure and Abandonment», *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, ed. S. Dixon, London-New York, Routledge, 2001, p. 52-73.

² Vd. almeno F. Kudlien, «Kindesaussetzung im antiken Roman: ein Thema zwischen Fiktionalität und Lebenswirklichkeit», *Groningen Colloquia on the Novel*, II, ed. H. Hofmann, Groningen, Egbert Forsten, 1989, p. 25-44; M. Huys, «The terminology of infant exposure in Greek antiquity», *L'Antiquité Classique*, 58, 1989, p. 190-197.

³ Ancora Lattanzio, *div. inst.* 6, 20, 20 pone il mito di Edipo quale esempio di abbandono dalle conseguenze tragiche.

⁴ Τὴν πόλιν ὁ Ῥωμύλος ἀπειργάσατο, μεγάλην δὲ καὶ πολυάνθρωπον ἐκ τῶνδε: πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτινύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐκ ἐκόλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γεναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἐγγιστα οἰκοῦσιν, εἴαν κάκεῖνοις συνδοκῆ. κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὤρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν.

⁵ Seneca in *de ira* 1, 15, 2 ricorda il trattamento destinato ai nati deformi: *portentos fetus extinguimus; liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mergimus*. Vd. sul punto D. Engels, «The problem of female infanticide in the Graeco-Roman World», *AC*, 75, 1980, p. 112-120; F. Kudlien, «Kindesaussetzung im antiken Roman».

L'attestazione, anche in mancanza di riscontro, è piuttosto interessante perché pone in essere una limitazione al potere dei padri che mal si concilia con l'esercizio del *ius vitae necisque* e, in generale, con la *patria potestas*⁶. D'altra parte, è stata avanzata l'ipotesi che la legge di Romolo potrebbe essere il frutto di una 'proiezione' nel passato delle ansie della società tardo-repubblicana che avrebbe introdotto una tale norma retrodatandola, al fine di dissuadere dal ricorso eccessivo all'esposizione di minori⁷.

Il che ci introduce all'ambito delle declamazioni, perché proprio nella letteratura declamatoria in lingua latina è possibile imbattersi nel motivo con una relativa frequenza. Limitandoci ad un'indagine sui quattro *corpora* declamatori in nostro possesso, si contano infatti almeno due controversie senecane (Sen. *contr.* 9, 3; 10, 4), sei delle *Minores* pseudo-quintiliane (Ps. Quint. *decl. min.* 278, 306, 338, 358, 372, 376), un estratto di Calpurnio Flacco (Calp. 51). In talune circostanze, il tema resta sullo sfondo dando avvio a sviluppi paralleli come nel caso piuttosto efferato della *controversia* 10, 4, nella quale un gruppo di fanciulli *expositi* viene adoperato da un uomo spregiudicato per farne dei giovani mendicanti, dopo averli sottoposti a inenarrabili torture al fine di renderli deformi⁸; o ancora nella *decl. min.* 306, nella quale un giovane che ha ottenuto il premio spettante al *vir fortis* chiede come premio di sposare una donna più grande di lui che si suppone possa essere la madre da cui è stato *expositus* quando era in fasce⁹. Se in casi come questi sono la tortura o un complesso *ménage* madre-figlio ad occupare il centro della scena¹⁰, va detto che altrove è proprio l'abbandono a costituire il nucleo di riflessione principale offrendo materia per contendere.

Da questo punto di vista si distingue il caso prospettato dalla *decl. min.* 278 (*expositor petens cum forti decem milia*), sulla quale ha già a suo tempo indagato Mario Lentano¹¹. Questo lo sviluppo della storia a partire dal breve *thema*:

VIRI FORTIS PATER DECEM MILIA ACCIPIAT. Is qui videbatur filium habere decem milia cum ille fortiter fecisset accepit. Postea iuvenem pater naturalis agnovit, solutis alimentis recepit. Petit decem milia.

Il padre dell'eroe riceveva diecimila sesterzi. Un tale, di cui si pensava che avesse un figlio, ricevette diecimila sesterzi quando quello si comportò da eroe. Tempo dopo, il padre naturale riconobbe il giovane e dopo aver pagato gli alimenti lo riprese. Chiede diecimila sesterzi.

⁶ Sul tema, con particolare riguardo all'ambito delle declamazioni, cfr. B. Breij, «*Vitae necisque potestas* in Roman Declamation», *Advances in the History of Rhetoric*, 9, 2006, p. 55-81.

⁷ Sul punto cfr. I. Israelowich, «The extent of the *patria potestas* during the High Empire: Roman midwives and the decision of non *tollere* as a case in point», *Museum Hebraicum*, 74, 2017, p. 213-229.

⁸ Di questa interessante *controversia* si è occupato di recente B. Huelsenbeck, «Shared Speech in the Collection of the Elder Seneca (*Contr.* 10, 4): Towards a Study of Common Literary Passages as Community Interaction», *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, ed. E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015, p. 35-62.

⁹ Questo il *thema*: *Expositus negatae matris nuptias petens. Maritus peregre proficiscens praecepit uxori ut partum exponeret. Expositus est puer. Maritus peregre uxore herede decessit. Post tempus quidam adolescens, cuius aetas cum expositionis tempore congruebat, coepit dicere se filium et bona sibi vindicare. Inter moras iudicii bello idem adolescens fortiter fecit. Petit praemio nuptias eius quam matrem dicebat, manente priore iudicio. CD.* Sul testo cfr. J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio Oratoria Quintilianus*, Berlin-New York, De Gruyter, 1988.

¹⁰ Tema per eccellenza in ambito declamatorio, della tortura si sono di recente occupati G. Danesi Marioni, «Lo spettacolo della crudeltà. Mutilazioni e torture in due *controversiae* (10, 4 e 5) di Seneca Retore (e nel cinema d'oggi)», *Quaderni di Anazetesis*, 9, 2011-2012, p. 17-45 e N.W. Bernstein, «'Torture Her until She Lies': Torture, Testimony, and Social Status in Roman Rhetorical Education», *Greece & Rome*, 59, 2012, p. 169-181.

¹¹ M. Lentano, *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna, Pàtron, 2009, p. 24-28.

Un ragazzo, esposto dal padre, viene accolto come figlio da un altro. Una volta cresciuto, si comporta valorosamente così da ottenere il titolo di *vir fortis*¹². E siccome meritevole di un premio è non soltanto il *vir fortis*, come abituale in ambito declamatorio¹³, ma anche il padre, secondo una *lex declamatoria* altrove non determinata, al ‘secondo’ padre è stata attribuita una somma in denaro, pari a diecimila sesterzi. Trascorso del tempo, il padre naturale si fa avanti e dopo aver pagato gli alimenti, unico vincolo da rispettare per riprendere un figlio all’interno del *genus*, riconosce il ragazzo. A questo punto, in forza della legge chiede indietro la somma che spetta al padre dell’eroe.

Nel suo articolarsi, la declamazione appare notevole perché in essa, come vedremo meglio, non è mai messa esplicitamente in discussione la liceità di un padre di esporre i figli, cosa su cui tutta la letteratura declamatoria concorda; al centro della declamazione è il contrasto tra i due padri, quello naturale e quello che padre ha dimostrato di esser per cura ed affetto.

Senza *sermo*¹⁴, la declamazione introduce due serie differenti di argomentazioni. La prima riguarda chi debba eventualmente dare il denaro al padre naturale: poiché lo ha concesso lo Stato la prima volta, la richiesta dovrebbe essere infatti rivolta a questo e non al padre putativo (par. 1-4). La seconda intende dimostrare che al tempo in cui il giovane si è distinto per il suo eroismo il padre naturale si è ben guardato dal farsi avanti per riconoscerlo, mentre l’unico ad essersi preso cura del ragazzo, favorendone il successo, era stato l’altro uomo (par. 5-7). Seguono poi alcuni spunti, che, sotto il profilo dell’*aequitas*, invitano a riflettere su chi tra i due padri possa considerarsi più degno di ricevere la ricompensa (par. 8, 10-12); ulteriore motivo di riflessione è dato dalla interpretazione della *voluntas legis* (par. 9).

Ma proviamo a guardare il testo più da vicino, premettendo solo qualche breve considerazione sulle leggi chiamate in causa.

Se note e ampiamente citate sono le leggi che stabiliscono il premio del *vir fortis*, unica è l’attestazione della *lex declamatoria* che concede al padre dell’eroe un riconoscimento in denaro. Essa prevede una corresponsione di diecimila sesterzi¹⁵ al padre del *vir fortis* secondo l’idea, non espressa ma facilmente desumibile, che l’atto eroico di un giovane ‘discenda’ per via diretta da chi quel giovane ha messo al mondo – inutile evidenziare che ciò è pensato al maschile – e allevato. Dunque questo singolare premio in denaro sancisce nella forma più tangibile il legame di solidarietà tra padre e figlio, con una sanzione pubblica.

C’è però una seconda legge cui si allude nell’antefatto attraverso l’espressione *solutis alimentis*. Benché qui non chiaramente menzionata, si richiama infatti un’altra *lex*, *expositum qui agnoverit solutis alimentis recipiat*, nota ai declamatori (vd. Sen. *contr.* 9, 3 e 10, 4) e alla tradizione retorica (Quint. 7, 1, 14-15; 9, 2, 89; Sulp. Vict. 343, 10-2 Halm). Il pagamento

¹² Tema ‘caldo’ della declamazione antica, esso è stato oggetto di studio approfondito da parte di M. Lentano, *L’eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina*, Napoli, Loffredo, 1998.

¹³ Sulle leggi declamatorie relative al premio spettante al *vir fortis*, espresse nelle due formulazioni *vir fortis optet quod volet* e *viro forti praemium*, fa il punto T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest – Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008, p. 217-219. Del premio come straordinario mezzo creativo di intreccio ho discusso in «Come un figlio. Variazioni tematiche e modalità narrative. A proposito di Sen. *contr.* 10, 2 e *decl. min.* 258», *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 191-212.

¹⁴ Sulla struttura delle declamazioni minori con particolare riguardo per il *sermo* vd. C. Oppliger, «Quelques réflexions sur la méthode (ou les méthodes ?) du Maître des Petites Déclamations», *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 103-116. Se ne occupa adesso in una dettagliata analisi delle differenti tipologie M. Winterbottom, «The Word of the Master», *Eloquentiae itinera. Declamazione e cultura letteraria a Roma in età imperiale*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Maia*, 70, 2018, p. 73-83.

¹⁵ Deve sottintendersi *sestertiorum* con ellissi del sostantivo, come è usuale nella lingua latina (vd. ad es. Catull. 41, 2 *puella [...] milia me decem poposcit*).

degli *alimenta*, le spese sostenute da chi ha provveduto alla crescita e al mantenimento del figlio, sembrerebbe una sorta di misura compensativa che regola i rapporti tra il padre naturale, che non perde la *potestas* su un figlio esposto¹⁶, e colui che lo ha temporaneamente allevato¹⁷. Che si tratti di una pratica con un fondamento nella realtà si desume da poche ma significative attestazioni. Di un obbligo al pagamento degli alimenti parla ad esempio una costituzione di Alessandro Severo a proposito di chi, volendo riconoscere un figlio che era stato esposto, deve prima provvedere a restituire quanto speso per la crescita e l'istruzione del giovane in questione (*Cod. Iust.* 8, 51, 1: *si invito vel ignorante te partus ancillae vel adscripticiae tuae expositus est, repetere eum non prohiberis. sed restitutio eius, si non a fure vindicaveris, ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium iuste consumpta fuerint, restitueris*). In effetti, già nell'epistolario di Plinio la questione determinata dall'esigenza dello scrivente di avere norme precise di comportamento in relazione al trattamento degli esposti sembra contemplare la restituzione delle spese anche se Traiano risponderà a Plinio considerandola non necessaria (vd. in particolare *ep.* 10, 65 e 66¹⁸).

Infine, la costituzione di Diocleziano impone ad un padre che aveva esposto la figlia la possibilità di opporsi alle sue nozze, ma solo dopo aver pagato gli alimenti (*C.I.* 5, 4, 16):

Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Rhodoni: Patrem, qui filiam exposuit, at nunc adultam sumptibus et labore tuo factam matrimonio coniungi filio desiderantis favere voto convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in hoc solummodo casu parere debet.

In buona sostanza, come si desume da quest'ultima citazione, la restituzione degli *alimenta* varrebbe a siglare la 'riappropriazione' del figlio esposto al *genus* paterno, secondo l'idea, che vedremo messa in discussione nel nostro testo, che reintegrare le spese sostenute nel periodo di *vacatio* sia la condizione sufficiente a ristabilire i rapporti tra padre e figlio¹⁹.

Delineato il quadro normativo che incornicia il caso in questione, quadro normativo che come si è tentato di evidenziare mostra qualche dato di incoerenza, passiamo adesso a

¹⁶ Questo confermerebbe la testimonianza di Dig. 40, 4, 29 Scaev. 23 a proposito di un figlio esposto dalla madre ripudiata dal marito quando era incinta. Il padre aveva fatto testamento senza sapere della sopravvivenza del figlio. Dopo che era morto, la madre e la nonna paterna avevano riconosciuto il ragazzo che era quindi entrato in possesso dell'eredità paterna: *Uxorem praegnatam repudiaverat et aliam duxerat: prior enixa filium exposuit: hic sublatus ab alio educatus est nomine patris vocitatusque: ad vitae tempus patris tam ab eo quam a matre, an vivorum numerum esset, ignorabatur: mortuo patre testamentoque eius, quo filius neque exheredatus neque heres institutus sit, recitato filius et a matre et ab avia paterna adgnitus hereditatem patris ab intestato quasi legitimus possidet. Quaesitum est, hi qui testamento libertatem acceperunt utrum liberi an servi sint. Respondit filium quidem nihil praeiudicii passum fuisse, si pater eum ignoravit, et ideo, cum in potestate et ignorantis patris esset, testamentum non valere*. Del testo si è occupato F. Lanfranchi, «*Ius exponendi e obbligo alimentare nel diritto romano classico*», *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 6, 1940, p. 5-69.

¹⁷ Vd. S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1949, p. 125-127; T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest*, p. 147.

¹⁸ Si tratta di un passaggio epistolare che prevede una interrogazione formale di Plinio a Traiano sulle modalità con cui trattare in Bitinia i termini legali della rivendica in libertà di coloro che, nati liberi ed esposti, erano stati allevati e cresciuti da altri. Alle perplessità pliniane su una questione di una qualche complessità (*magna, domine, et ad totam prouinciam pertinens quaestio est de condicione et alimentis eorum, quos uocant θετρούς*, 10, 65, 1) risponderà Traiano affermando che a suo avviso si poteva procedere senza pagamento di alimenti (*et ideo nec adsertionem denegandam iis qui ex eius modi causa in libertatem uindicantur puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum*, 10, 66, 2). Sui passi vd. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 1966, p. 650 sq. Vi riflette adesso A. Lovato, «*Vindicatio puerorum e status degli esposti nel Tardoantico*», *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Ravenna, Maggioli editore, 2015, p. 239-254.

¹⁹ E' stato tuttavia osservato che la costituzione di Diocleziano spingerebbe a *favere voto* cioè ad appoggiare la decisione del matrimonio, limitando la restituzione degli alimenti ai casi di rifiuto della proposta matrimoniale (vd. G. Pugliese, «*Note sull'expositio in diritto romano*», *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, VI, Milano, Giuffrè, 1985, p. 629-645, in special modo p. 637).

guardare più da vicino gli argomenti sviluppati. Il primo riguarda il denaro che in forza della legge il padre putativo ha ricevuto e che il 'vero' padre, una volta riconosciuto il figlio, adesso chiede per sé. L'argomentazione è duplice perché, come a rinforzare la propria posizione, il declamatore sostiene prima che non tocca a lui dare il denaro all'altro padre, ma casomai sarebbe compito dello Stato (*si patri debetur, debet res publica. Viderimus an ego a civitate recte acceperim: tu non potes accipere nisi a civitate*, par. 2), per poi assumere la difesa della *res publica*: *sed volo nunc agere etiam rei publicae causam, et sic respondere tibi tamquam istud a magistratibus petas. Agere rei publicae causam*, sostenere la difesa dello Stato, è quanto il declamatore afferma di voler fare, in ciò sottintendendo una ferma convinzione circa le proprie posizioni.

E perché neppure lo Stato dovrebbe a giudizio del declamatore dare il premio al vero padre? Il rifiuto trova fondamento sulla estraneità dell'uomo alla crescita e all'affermazione del giovane (par. 4):

Si vero et in civitate fuisti et praesens eras cum honoraretur filius, ut nunc res est, tuus, interrogo cur non petieris. Nam ut non acceperis sufficit hoc, quod non petisti. Non eras illo tempore pater, quia nesciebas te esse. Non debebatur igitur tibi eo tempore quo res publica debuit.

Se invero tu eri in città ed eri presente quando tuo figlio – ora le cose stanno così – veniva insignito degli onori, ti domando perché non hai avanzato la tua richiesta allora. Infatti in relazione al fatto che tu non abbia ricevuto il denaro, basta affermare che tu non lo hai richiesto. Tu non eri padre a quel tempo, perché non sapevi di esserlo. Dunque nel momento in cui lo Stato doveva versare la ricompensa a te non si doveva nulla.

La conclusione cui il declamatore perviene con una sentenza di particolare effetto è che se l'uomo non è intervenuto a tempo debito a richiedere il premio spettante era perché a quel tempo ignorava che fosse il padre. L'osservazione parrebbe a prima vista piuttosto debole, se non vi fosse sottesa l'idea che l'ignoranza (*nesciebas*) sarebbe il frutto del disinteresse mostrato nei confronti del ragazzo. Detto in altri termini, il padre era talmente dimentico del ragazzo da ignorare del tutto che quel *vir fortis* lo riguardasse in quanto, appunto, suo figlio.

Questa argomentazione anticipa il cuore del ragionamento del declamatore fondato sulla rivendicazione della paternità da parte del secondo padre (par. 5):

Illud quoque interrogo, quomodo factum sit ut ego acceperem. Pater viri fortis eram. Quorum utrumque breviter ostendere iudici necessarium est, et me tum patrem fuisse cum decem milia debebantur patri viri fortis et te non fuisse ideoque te non accepisse. Patres enim non tantum natura et illo initio continentur; satis est plerumque ad hoc ius videri.

Domando anche questo: com'è avvenuto che io ricevessi il denaro? Io ero il padre di un eroe. È necessario spiegare brevemente ai giudici entrambe le questioni: che io ero allora il padre, quando si dovevano dare diecimila sesterzi al padre dell'eroe, e che tu non lo eri e per questa ragione non li hai ricevuti. I padri infatti non sono riconosciuti tali soltanto in virtù di quell'origine naturale. Il fatto di apparire tali è perlopiù sufficiente per questo diritto.

Pare opportuno sottolineare l'ultima affermazione. In essa, la forma ad effetto enfatizza la portata sovversiva contenuta²⁰. Contro ogni rivendicazione connessa all'esercizio della

²⁰ Il periodo ha destato innumerevoli perplessità presso gli editori. M. Winterbottom, *The Minors Declamation Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York, De Gruyter, 1984, p. 87 pone tra *crucis non tantum natura et illo initio*, ritenendo plausibile, sulla scorta di Rohde che interpretava *patris enim nomen non tantum naturae illo initio continentur, naturae illo initio*. D.R. Shackleton Bailey, *Quintilianus Declamationes minores*, Stuttgart, Teubner, 1989, p. 119, considera il passo *iniuria vexatus*, rivendicando nell'edizione del 2006 (*[Quintilian] The lesser Declamations*, I, Cambridge (Massachusetts)-London, Harvard University Press, 2006) l'opportunità di mantenere il testo

patria potestas, il declamatore contesta le presunte prerogative del padre biologico, affermando in maniera recisa che padre è chi alleva un figlio e non soltanto chi lo mette al mondo. «L'essere padri – sono parole di Lentano – non si fonda soltanto nella *natura*, nell'atto pur imprescindibile di mettere al mondo, di generare»²¹. *Videri pater*, essere considerati e riconosciuti padri è condizione altrettanto importante, sicuramente bastevole nella fattispecie ad ottenere il premio; ma questo è anche un modo per intaccare il principio stesso della *patria potestas*, affermando la validità di un modo alternativo di accreditare la paternità. Il riconoscimento del premio in denaro è dunque l'assiomatica conseguenza di questa verità: “io ero allora il padre, quando si dovevano dare diecimila sesterzi al padre dell'eroe, e tu non lo eri e per questa ragione non li hai ricevuti” (*et me tum patrem fuisse cum decem milia debebantur patri viri fortis et te non fuisse ideoque te non accepisse*, par. 5).

Il ragionamento fin qui applicato viene poi supportato da alcune argomentazioni riconducibili in parte all'applicazione della giustizia (par. 6):

Num dubium est quin, si intestatus decessissem antequam tu agnosceres, aditurnus ille hereditatem quasi filius fuerit? Num dubium est quin, si honores peterem, profuturus mihi tamquam filius fuerit? Num dubium est quin, si (quod longe ab eius animo et moribus abest) pulsasset patrem, non iniuriarum tantum lege teneretur, si occidisset, non caedis tantum lege poenas daret?

Vi è forse dubbio sul fatto che, se io fossi morto senza aver fatto testamento prima che tu lo riconoscessi, quello avrebbe ottenuto la mia eredità come se fosse mio figlio? Vi è forse dubbio che se io avessi avanzato la mia candidatura per una carica, quello mi avrebbe aiutato come un figlio? Vi è forse dubbio che, se (cosa che è ben lontana dal suo animo e dalla sua condotta) egli avesse percosso suo padre, non sarebbe stato punito soltanto a norma della legge sulle offese? E che, se mi avesse ucciso non sarebbe stato condannato solo secondo la legge riguardante gli omicidi? Se tutte queste cose non costituiscono oggetto di dubbio, allora non hanno sbagliato i magistrati, quando hanno attribuito a me la ricompensa di diecimila sesterzi.

La serie di interrogative dispiega in successione alcune circostanze in cui la condizione di *filius* si distingue con precisione, il che vale tanto in positivo come ad es. per il diritto ad ereditare, quanto in negativo: un figlio che percuote un padre commette un reato differente da quello perpetrato da chi aggredisce un uomo²², così come chi uccide un padre si macchia di un crimine – il parricidio – incommensurabilmente più grave di qualsiasi altra tipologia di omicidio. Il ragionamento vale per i casi di competizione elettorale, nei quali il *pater* poteva considerare un figlio tra i primi e più convinti sostenitori.

Inutile poi citare questioni come il nome che portava il ragazzo o nel censo di chi fosse stato conteggiato (*iam illa profecto citra interrogationem sunt, cuius tulerit nomen, in cuius censum delatus sit*, par. 7).

trādito. Difesa supportata da M. Lentano, *Signa culturae*, p. 25-26 attraverso il confronto con alcuni passi del terzo libro del *de beneficiis* senecano e in particolare con 3, 31, 4 (*minimum esse beneficium patris matrisque concubitum, nisi accesserunt alia, quae prosequerentur hoc initium muneris et aliis officiis ratum facerent*), nel quale il concetto appare declinato in termini analoghi.

²¹ M. Lentano, *Signa culturae*, p. 26.

²² Qui il riferimento è alla *lex* che compare in due forme simili in ambito declamatorio, sempre prevedendo l'amputazione delle mani: *qui patrem pulsaverit, manus perdat, decl. min. 358* o *qui patrem pulsaverit, manus ei incidantur, decl. min. 362, 372*. Le due declamazioni 358 e 372 hanno a che fare con *expositi* che percuotono i padri che li hanno accolti. Sulla *pulsatio patris* F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1938, p. 498 sq.; S.F. Bonner, *Roman Declamation*, p. 96-97; T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest*, p. 240 sq. Più in generale, in relazione all'applicazione della pena del taglione se ne occupa adesso L. Pasetti, «Le contraddizioni dell'*amator fortis*: per l'esegesi della *declamatio minor 297*», *Latinitas*, 5, 2017, p. 35-45.

Il richiamo alla collettività e ai suoi interessi torna poi in un'ulteriore serie di argomenti. Ad esser chiamato in causa è l'eroismo stesso del giovane: la sua condizione di *vir fortis* è infatti direttamente conseguente all'educazione ricevuta come a dire in altre parole che se quell'uomo non fosse subentrato nella vita del giovane facendogli da padre non avrebbe mai potuto far bene per lo Stato, comportandosi da eroe (par. 8):

Scio te coepturum altius, ut dicas: 'genii'. Hoc est quare tibi debeamus irasci: quantum ad te pertinet, non habet res publica virum fortem; aut illum ferae laceraverunt aut aves diripuerunt aut aliquis (quod multo sit indignius) sustulit leno aut lanista. Ex meis ille beneficiis natus est.

So che tu la prenderai alla lontana dicendo: 'io l'ho generato'. Ma questa è la ragione per cui dobbiamo prendercela con te: se fosse per te, lo Stato non avrebbe un eroe: le bestie feroci ne avrebbero fatto scempio, gli uccelli lo avrebbero fatto a pezzi, oppure – cosa che è di gran lunga più vergognosa – sarebbe stato allevato da qualche lenone o maestro di gladiatori.

Per quanto dunque il padre naturale possa rivendicare di aver dato i natali al bambino è al secondo padre che si deve la sua crescita ed affermazione, perché se invece fosse stato per il primo dopo la nascita sarebbe stato abbandonato, secondo un luogo comune diffuso, alle bestie²³ o sarebbe caduto in mano di un lenone o di un maestro di gladiatori²⁴.

Il breve schema si avvia dunque alla conclusione ed è ad un'ultima serrata sequenza che il declamatore si rivolge puntando sugli effetti patetici della vicenda. Così, rinnovando le benemeritenze nei confronti di quello che aveva considerato a tutti gli effetti suo figlio e ormai perso perché riacquisito al *genus* paterno, ricorda di quando costui era impegnato in battaglia ed egli, come narra Omero degli anziani capi troiani affacciati a seguire gli eventi dalle mura della città, aspettava in ansia notizie del figlio, di cui curava le ferite una volta ritornato (par. 11-12):

Sed haec utcumque videri possint tolerabilia: illo tempore quo pugnabat filius noster (vindicabo enim mihi semper hoc nomen, neque a beneficiis meis appellatio ista discedet), qualis uterque nostrum fuit? Non ego sollicitus de muris pependi? Non ego omnes excepi ab acie redeuntes? Non nuntios sollicitus captavi? At tu securus eras, tamquam id quod volueras cum exponeres contigisset. Age, redeuntis vulnera quis religavit, sanguinem quis abluvit? Ad templa quis duxit? Quis gratulatus est? Sciebasne iam tum esse officium tuum, an confiteris ad te haec non pertinuisse?

Eppure queste cose possono sembrare comunque sopportabili: in quel tempo in cui nostro figlio combatteva – rivendicherò sempre per me questo nome e quest'appellativo non si allontanerà mai dai miei benefici – chi di noi due era presente? Non ero forse io, in ansia, a sporgermi dalle mura? Non ero io ad accogliere quelli che tornavano dalla battaglia? Non ero io, inquieto, a fare la posta ai messaggeri? E invece tu te ne stavi tranquillo, all'idea che ti fosse capitato ciò che avevi desiderato quando lo avevi esposto. Suvvia, chi gli ha bendato le ferite al suo ritorno, chi gli ha lavato il sangue? Chi lo ha condotto al tempio? Chi ha reso grazie? Sapevi che questi erano ormai tuoi doveri o ammetti che queste cose non ti riguardavano?

²³ La condizione del bambino esposto all'azione delle fiere è evocata dal declamatore in *decl. min.* 306, 23 con tono fortemente patetico, che infatti vien detto colpire la donna che ha in gioventù esposto il figlio neonato: *vos ponite ante oculos puerum statim neglectum, cui mori domi expediret, inde nudum corpus, sub caelo, inter feras et volucres. Video moveri, mulier, lacrimas tuas.* Anche in Calp. exc. 51 (su cui cfr. L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary*, Leiden-New York-Köln, Brill, 1994) si ricorda il rischio che un neonato abbandonato possa esser fatto preda di cani ed uccelli: *infantem adhuc iussit feris canibus et diris alitibus exponi.*

²⁴ *Leno* e *lanista*, esempi negativi spesso presenti nella letteratura declamatoria, compaiono insieme in Sen. *contr.* 10, 4, 11 <Facit> *et lanista qui invenes cogit ad gladium, nec damnatur rei publicae laesae, et leno qui cogit invitatus pati stuprum, nec laedit rem publicam.*

La conclusione è senza possibilità di appello: l'unica ragione per la quale il padre si è fatto avanti a richiedere il riconoscimento del figlio è proprio il premio in denaro, ragion per cui, così si conclude la controversia, questo costituirebbe a detta del declamatore l'unico caso in cui un uomo accolga un esposto, guadagnandoci (*hac fiducia alimenta solvisti; computas mecum, ut solus omnium mortalium et expositum receperis et lucrum feceris*, par. 13).

È forse opportuno provare a trarre qualche considerazione generale da questa lettura: l'orizzonte dispiegato dal nostro testo lavora intorno ad un tema, quale quello dell'*expositio*, avvertito come molto problematico a Roma. Il modo con cui lo fa prevede allo stesso tempo il riferimento ad una prassi contemplata dalle norme – è il caso della restituzione degli *alimenta* cui dovrà ottemperare chi intenda riconoscere un figlio esposto – ed ad un'altra, quella relativa al premio spettante al padre del *vir fortis*, senza altre attestazioni. D'altra parte, come si è visto, neppure la restituzione degli *alimenta* appare costantemente presente come dimostra la risposta dell'imperatore Traiano a Plinio incerto sul da farsi (*neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum*, ep. 10, 66)²⁵. Insomma un caso da manuale del modo con cui in ambito declamatorio si lavora con e sulle leggi.

È però forse possibile avanzare un'ulteriore considerazione: nella declamazione non è mai messo in dubbio esplicitamente lo *ius exponendi*, che in maniera più o meno esplicita viene ricondotto entro l'ambito delle facoltà contemplate dalla *patria potestas*, né, per converso, la priorità del padre che intenda riprendersi il figlio esposto. Anche se l'accostamento tra il premio spettante al padre del *vir fortis* e la rivendicazione delle ragioni del secondo padre propongono un'altra lettura, intesa a valorizzare le ragioni del padre adottivo, che padre ha fortemente voluto essere e che tale si considera. Per scelta e non per sangue. Insomma, la declamazione teorizza un concetto di filiazione molto moderno, anche se certo non estraneo al mondo latino – basti qui il rinvio alla celebre commedia terenziana degli *Adelphoe* (di cui cfr. in particolare i vv. 125-126) –, in cui l'atto del mettere al mondo, identificato al maschile nella nota formula del *tollere* o *scuscipere natum*, viene considerato condizione non sufficiente e in fondo neppure necessaria a definirsi padre. Un modo forse oggi diffuso ma se pensato al tempo dei Romani certamente estremo in quanto intaccava, come si è detto, le prerogative dei *patres*, tra le più stabili nell'antica Roma. Eppure, questo testo sembra costituire la spia di un fermento, di una riflessione che, sia pur ancora sottotraccia, è destinata a farsi largo.

Sappiamo ad esempio che in ambiente stoico si era prodotta una dura condanna dell'esposizione dei bambini²⁶; inoltre, una sentenza annoverata tra le *Pauli sententiae* pone l'abbandono di un minore alla stessa stregua di un omicidio, equiparando *expositio* ed aborto (Dig. 25, 3, 4)²⁷:

Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et is qui abicit et qui alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet.

²⁵ G. Pugliese, «Note sull'*expositio* in diritto romano», ad esempio ritiene che la pratica della restituzione degli *alimenta* era forse limitata ad alcune regioni dell'impero o a situazioni specifiche.

²⁶ Prima Musonio (fr. 15 Lutz), poi Epitteto (1, 23) espressero dure condanne per l'abbandono di minori considerato contro natura.

²⁷ Di là delle questioni di autenticità che pongono le *Pauli sententiae*, Y. Thomas, «*Vitae necisque potestas*. Le père, la cité, la mort», *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Actes de la table ronde (Rome, 9-11 novembre 1982)*, Rome, Collection de l'École française de Rome, 1984, p. 499-548 ha osservato che questa testimonianza sarebbe da porre in relazione diretta con il Senatoconsulto Planciano, di epoca flavia, con il quale l'uomo ritenuto padre di un bambino nato da una donna divorziata era obbligato a *partum agnoscere* (vd. Dig. 25, 3, 1, 4). Del senatoconsulto si occupa P.L. Carucci, *Il senatoconsulto planciano. Cronologia, diritto, estensione*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018.

Non si tratta di un vero divieto, sembra più una valutazione di carattere morale che si pone alla stregua di passi come quello di Lattanzio (*inst.* 6, 20, 20), in cui l'abbandono di un minore viene definito come una *falsa pietas* in quanto chi lo praticava era ben consapevole che il destino di un bambino abbandonato era quasi certamente la morte²⁸. D'altra parte, già in *decl. min.* 306, 22 si afferma che è assai raro che gli *expositi* vivano, data la difficoltà che un bambino appena nato ha di nutrirsi (*rarum igitur est ut expositi vivant: caducum circa initia animal homines sumus*).

Si tratta insomma di una considerazione diffusa presso una vasta schiera di intellettuali e pensatori e che si farà ben presto largo nelle pieghe del diritto fino a trovare il suo culmine in una costituzione di Costantino del 331 (*C. Th.* 5, 9, 1)²⁹:

IMP. CONSTANTINUS AD ABLAVIUM P(RAE)FECTUM) P(RAE)TORI)O. *Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint.*

In essa l'imperatore Costantino sembra tutelare proprio la ragione dei 'secondi padri' e cioè di coloro che avevano evitato la morte di bambini esposti allevandoli. A loro era infatti data ampia facoltà non solo di tenerli, ma anche di mantenerli nello stato che avessero preferito, di liberi o di schiavi e cioè senza avvertire un qualche legame o condizionamento in ragione dello *status* del bambino precedente all'abbandono. Notevole il fatto, evidenziato dagli studiosi, che il testo sottolinei per due volte *voluntas* e *scientia*, e cioè piena volontà e consapevolezza di chi abbandona³⁰. Soprattutto, nella costituzione viene espressamente contemplata l'*inquietudo repetitionis*, la possibilità cioè che si ripresentasse il padre naturale a richiedere il fanciullo esposto.

Se non si tratta di un divieto esplicito di abbandono ci si avvicina molto; ma, soprattutto, quello che emerge dalla *constitutio* costantiniana è un consolidamento del potere del secondo padre, che l'impossibilità di un intervento del primo rende sicuro nelle scelte da operare, derivante da una piena limitazione della *patria potestas*. In buona sostanza, con Costantino il padre naturale perde di fatto il potere di riprendere il figlio esposto a tutto vantaggio di chi si era trovato a nutrire e allevare il minore in questione. Proprio quanto è prefigurato nella nostra declamazione.

Si apre dunque una strada che porterà prima con Valentiano I, in un testo del 374, a vietare *tout court* l'*expositio*³¹, poi ad una costituzione di Giustiano del 529 che non solo fa espresso

²⁸ *Hi sine ulla controversia scelerati et iniusti: quid illi quos falsa pietas cogit exponere?* (Lact. *div. inst.* 6, 20, 20). Lattanzio conclude affermando a chiare lettere che non c'è differenza alcuna tra esporre ed uccidere: *tam igitur nefarium est exponere quam necare (ibid.)*. Sulla similarità tra il passo delle *Pauli sententiae* e Lattanzio vd. A. Lovato, «*Vindicatio puerorum*», p. 252.

²⁹ Sul testo vd. adesso C. Lorenzi, «Esposizione e politica costantiniana», *Rivista di diritto romano*, n.s. 3, 2018, p. 1-13 con ampio rinvio all'imponente bibliografia sul testo.

³⁰ Vd. A. Lovato, «*Vindicatio puerorum*», p. 250.

³¹ *C.I.* 8, 51, 2 pr.: *Imperatores Valentianus, Valens, Gratianus: Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si exponendam putaverit, animadversioni quae constituta est subiacebit.* È forse opportuno rilevare che mentre nel caso di abbandono da parte di un padre si parla espressamente di una sanzione stabilita per chi espone un figlio, nel caso di padroni che abbandonino servi, essi sono condannati alla sola perdita della potestà sul servo: *C.I.* 8, 51, 2.1: *Imperatores Valentianus, Valens, Gratianus: Sed nec dominis vel patronis repetendi aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem voluntas misericordiae amica collegerit: nec enim dicere suum poterit, quem pereuntem contempsit.*

divieto, come già in Costantino, di rivendicare gli *expositi*, ma rende questi ultimi sempre e a qualunque titolo liberi³².

Se la storia dell'*expositio* di minori subisce nel corso dei secoli innumerevoli trasformazioni, le testimonianze provenienti dalla scuola di declamazione danno dimostrazione di un atteggiamento che singolarmente anticipa posizioni contemplate in seguito dal diritto. È forse possibile ipotizzare che nell'ambiente fertile e ad un tempo composito delle scuole, nel quale, come ha avuto modo di sottolineare Antonio Stramaglia, accanto ai giovani in formazione vi erano curiosi, appassionati o uomini spesso esperti del diritto³³, oltre che di eloquenza, siano circolate idee volte a ridimensionare le ragioni dei padri naturali a tutto vantaggio di un concetto di paternità nuovo e per certi versi rivoluzionario. Non è dunque in teoria impossibile affermare che, come probabilmente avvenuto per altre iniziative legali (si vedano gli studi di Mario Lentano in materia di adulterio³⁴), anche per l'*expositio* vada teorizzato il rovesciamento del tradizionale modo di impostare la questione: che cioè nella fattispecie la scuola di retorica abbia dato alimento ad un dibattito destinato a incidere in profondità presso i giuristi forse anche orientandone le scelte.

³² C.I. 8, 51, 3pr.: *Imperator Justinianus: Sancimus nemini licere, sive ab ingenuis genitoribus puer parvulus procreatus sive a libertina progenie sive servili conditione maculatus expositus sit, eum puerum in suum dominium vindicare sive nomine domini sive adscripticiae sive colonariae conditionis: sed neque his, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam concedi penitus (cum quadam distinctione) eos tollere et educationem eorum procurare, sive masculi sint sive feminae, ut eos vel loco libertorum vel loco servorum aut colonorum aut adscripticiorum habeant.*

³³ In merito alla articolata composizione del pubblico delle scuole di declamazione cfr. A. Stramaglia, «Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico», *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento*, I, ed. L. Del Corso, O. Pecere, Cassino, Università di Cassino, 2010, p. 111-151.

³⁴ Vd. M. Lentano, «*Auribus vestris non novum crimen*. Il tema dell'adulterio nelle *Declamationes minores*», *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 63-80.

BIBLIOGRAFIA

- BERNSTEIN, N.W., «'Torture Her until She Lies': Torture, Testimony, and Social Status in Roman Rhetorical Education», *Greece & Rome*, 59, 2012, p. 169-181.
- BONNER, S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1949.
- BOSWELL, J., *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance*, New York, Pantheon Book, 1988.
- BREIJ, B., «*Vitae necisque potestas* in Roman Declamation», *Advances in the History of Rhetoric*, 9, 2006, p. 55-81.
- CARUCCI, P.L., *Il senatoconsulto planciano. Cronologia, diritto, estensione*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018.
- CASAMENTO, A., «Come un figlio. Variazioni tematiche e modalità narrative. A proposito di Sen. *contr.* 10, 2 e *decl. min.* 258», *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 191-212.
- CORBIER, M., «Child Exposure and Abandonment», *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, ed. S. Dixon, London-New York, Routledge, 2001, p. 52-73.
- DANESI MARIONI, G., «Lo spettacolo della crudeltà. Mutilazioni e torture in due *controuersiae* (10, 4 e 5) di Seneca Retore (e nel cinema d'oggi)», *Quaderni di Anazetesis*, 9, 2011-2012, p. 17-45.
- DINGEL, J., *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio Oratoria Quintilians*, Berlin-New York, De Gruyter, 1988.
- ENGELS, D., «The problem of female infanticide in the Graeco-Roman World», *L'Antiquité Classique*, 75, 1980, p. 112-120.
- EYBEN, E., «Family Planning in Antiquity», *Ancient Society*, 11-12, 1980-1981, p. 5-82.
- HARRIS, W.V., «Child-Exposure in the Roman Empire», *The Journal of Roman Studies*, 84, 1994, p. 1-22.
- HUELSENBECK, B., «Shared Speech in the Collection of the Elder Seneca (*Contr.* 10. 4): Towards a Study of Common Literary Passages as Community Interaction», *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, ed. E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015, p. 35-62.
- HUYS, M., «The terminology of infant exposure in Greek antiquity», *AC*, 58, 1989, p. 190-197.
- ISRAELOWICH, I., «The extent of the *patria potestas* during the High Empire: Roman midwives and the decision of non *tollere* as a case in point», *Museum Helveticum*, 74, 2017, p. 213-229.
- KUDLIEN, F., «Kindesaussetzung im antiken Roman: ein Thema zwischen Fiktionalität und Lebenswirklichkeit», *Groningen Colloquia on the Novel*, II, ed. H. Hofmann, Groningen, 1989, p. 25-44.
- LANFRANCHI, F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1938.
- LANFRANCHI, F., «*Ius exponendi* e obbligo alimentare nel diritto romano classico», *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 6, 1940, p. 5-69.
- LENTANO, M., *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina*, Napoli, Loffredo, 1998.
- LENTANO, M., *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna, Pàtron, 2009.
- LENTANO, M., «*Auribus vestris non novum crimen*. Il tema dell'adulterio nelle *Declamationes minores*», *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 63-80.

- LORENZI, C., «Esposizione e politica costantiniana», *Rivista di diritto romano*, n.s. 3, 2018, p. 1-13.
- LOVATO, A., «*Vindicatio puerorum* e status degli esposti nel Tardoantico», *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Ravenna, Maggioli editore, 2015, p. 239-254.
- MOTOMURA, R., «The Practice of Exposing Infants and its Effects on the Development of Slavery in the Ancient World», *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, ed. T. Yuge, M. Doi, Leiden, Brill, 1988.
- OPPLIGER, C., « Quelques réflexions sur la méthode (ou les méthodes ?) du Maître des Petites Déclamations », *Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 103-116.
- PASETTI, L., «Le contraddizioni dell'*amator fortis*: per l'esegesi della *declamatio minor* 297», *Latinitas*, 5, 2017, p. 35-45.
- PUGLIESE, G., «Note sull'*expositio* in diritto romano», *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, VI, Milano, Giuffrè, 1985, p. 629-645.
- SHACKLETON BAILEY, D.R., *Quintilianus Declamationes minores*, Stuttgart, Teubner, 1989.
- SHACKLETON BAILEY, D.R., [*Quintilian*] *The lesser Declamations*, I, Cambridge (Massachusetts)-London, Harvard University Press, 2006.
- SHERWIN-WHITE, A.N., *The Letters of Pliny, A Historical and Social Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 1966.
- STRAMAGLIA, A., «Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico», *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento*, I, ed. L. Del Corso, O. Pecere, Cassino, Università di Cassino, 2010, p. 111-151.
- SUSSMAN, L.A., *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary*, Leiden-New York-Köln, Brill, 1994.
- THOMAS, Y., « *Vitae necisque potestas*. Le père, la cité, la mort », *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Actes de la table ronde (Rome, 9-11 novembre 1982)*, Rome, Collection de l'École française de Rome, 1984, p. 499-548.
- WINTERBOTTOM, M., *The Minors Declamation Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York, De Gruyter, 1984.
- WINTERBOTTOM, M., «The Word of the Master», *Eloquentiae itinera. Declamazione e cultura letteraria a Roma in età imperiale*, ed. A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Maia*, 70, 2018, p. 73-83.
- WYCISK, T., *Quidquid in foro fieri potest – Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008.